



**ASSOGAS**

**Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali**

*Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano*

*Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342*

*[www.assogas.it](http://www.assogas.it) - [info@assogas.it](mailto:info@assogas.it)*

*Codice Fiscale 97002680151*

All. Prot. 205/12

**AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

**Documento per la consultazione n. 341/2012/R/GAS**

**"Criteri di regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per  
il quarto periodo di regolazione"  
Inquadramento generale e linee di intervento**

**Osservazioni e proposte ASSOGAS in merito alla parte III del DCO  
Milano, 8 Ottobre 2012**

### **Premessa**

*Come già anticipato, la scrivente Associazione intende, con la presente, fornire le proprie osservazioni relativamente alla Parte III del DCO, sulle linee di intervento per il quarto periodo di regolazione, integrando quanto già trasmesso in data 1 ottobre 2012.*

### **Osservazioni di carattere generale**

Desideriamo, in questa sede, esprimere il nostro apprezzamento per l'intenzione dell'Autorità di far precedere la pubblicazione di specifici documenti per la consultazione, che definiscono i singoli aspetti degli interventi regolatori, da un documento di illustrazione delle linee di intervento generali per il quarto periodo di regolazione.

Tale approccio accoglie, infatti, le nostre forti esigenze di avere, nel più breve tempo possibile, certezza sulla stabilità e sulla continuità della regolazione tariffaria dovendo gestire questa fase complessa di sostanziale riforma del settore della distribuzione attraverso lo svolgimento delle gare per i nuovi affidamenti del servizio.

Come già anticipato, la definizione della struttura del nuovo sistema tariffario sarà, a nostro avviso, di importanza decisiva per creare le condizioni adeguate a che si possa sviluppare un corretto confronto competitivo.

Data la rilevanza della tematica riteniamo pertanto opportuno, nel seguito, porre in evidenza alcuni spunti di riflessione o possibili criticità che abbiamo intravisto nelle linee di intervento illustrate rendendoci disponibili, sulla base della nostra esperienza, a realizzare gli approfondimenti che si renderanno necessari, allo scopo di individuare le soluzioni più efficaci a beneficio di uno sviluppo concorrenziale del sistema.

Nel contesto particolarmente sfidante che si è venuto a creare per la sovrapposizione, da un lato della restrizione delle condizioni di accesso al credito, dall'altro delle straordinarie esigenze connesse alla partecipazione alle gare, stante la dimensione degli ambiti, auspichiamo che una politica tariffaria attenta e lungimirante possa contribuire in maniera significativa alla realizzazione di un progetto che sia di "crescita" sostenibile per il sistema, in termini di maggiore efficienza, ma anche per gli operatori, in termini di tutela dei loro investimenti e dei loro patrimoni aziendali.

Nel concludere questa introduzione, valutiamo sia utile richiamare l'attenzione dell'AEEG su un tema che, anche se di per se non direttamente connesso alla remunerazione del servizio, costituisce oggi un elemento di sicura problematicità per il segmento della distribuzione del gas: la durata delle concessioni.

Come già in precedenza ed in varie occasioni evidenziato da ASSOGAS, la durata degli affidamenti nel settore in argomento risulta, in assoluto, la più breve fra tutte quelle previste per i servizi a rete; al di là della problematica meramente finanziaria, vale a dire rivolta esclusivamente al problema del "recupero del capitale investito e non ammortizzato" (sostanzialmente "risolto" dall'attuale metodologia), la previsione attuale di durata non può, tuttavia, ritenersi soddisfacente in un'ottica di ottimizzazione della gestione dell'impianto: non si può, infatti, negare che l'attuale durata dei contratti impedisca al gestore degli impianti di sfruttare appieno le migliorie introdotte con gli interventi che vengono individuati all'inizio del servizio, i cui effetti, in generale, si concretizzeranno completamente più avanti nel tempo.

Al contrario, un periodo di stabilità più adeguato (ipotizziamo pari almeno a 20 anni) consentirebbe sia di sfruttare pienamente i vantaggi cui si faceva cenno, sia di attuare durante la gestione ulteriori interventi di perfezionamento dell'impianto (individuabili solo dopo un adeguato periodo di gestione effettiva delle reti), andando – a nostro avviso – a migliorare ulteriormente il livello generale del servizio e la sua economicità, con innegabili

vantaggi per l'utenza che, in un contesto realmente competitivo, potrebbe vedersi "restituiti" parte dei benefici realizzati dal distributore nell'ambito degli elementi economici e prestazionali offerti in gara.

Pur consapevoli del fatto che tale tematica, in quanto afferente alle previsioni contenute nel Dlgs. 164/00, non sia di diretta competenza dell'Autorità, riteniamo comunque opportuno sensibilizzare sul problema anche il Regolatore, nell'auspicio che le nostre ragioni, laddove condivise, possano generare un più ampio movimento di opinione che convinca il Legislatore ad intervenire sulla riforma del settore nel senso qui sopra indicato.

#### **Risposta ai quesiti posti in consultazione**

##### **S4. Osservazioni sull'ipotesi di durata del periodo regolatorio.**

Come già segnalato in risposta alla Parte II del DCO (rif. ns. prot. 200/12), la stabilità del sistema tariffario diventerà un fattore determinante in vista delle future gare d'ambito.

In tale ottica si ritiene che la previsione di modificare la durata del periodo regolatorio, differenziando le tempistiche dell'aggiornamento delle singole componenti, accolga queste esigenze di stabilità.

Nello specifico si concorda con la previsione di un aggiornamento:

- a lungo termine (inteso su 10-12 anni) del trattamento degli investimenti e dei contributi;
- a medio termine (inteso su 4 anni) delle componenti relative ai costi operativi (salvo le considerazioni di seguito riportate sul tema) ed ai recuperi di produttività;
- a breve termine (inteso su 2 anni) di alcuni specifici parametri costituenti il WACC.

Con questi presupposti la durata del periodo regolatorio assumerebbe una minore valenza, fermo restando la rispondenza alle generali necessità di certezza e continuità.

##### **S5. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione dei costi operativi.**

Relativamente ai costi operativi connessi alla gestione caratteristica del servizio distribuzione, in generale risulterà fondamentale il passaggio dall'attuale sistema di riconoscimento dei costi operativi "per singolo operatore" ad un sistema legato agli ambiti di gara, che, a regime, risponderanno maggiormente ad una logica di *cost reflectivity*.

In particolare, sempre al fine di garantire una certa stabilità del quadro tariffario che consenta di presentare offerte correttamente strutturate in occasione delle prossime gare d'ambito, il "costo obiettivo" per ciascun ambito dovrà necessariamente essere noto prima dello svolgimento delle gare.

In considerazione delle tempistiche previste per la conclusione del processo di assegnazione delle gare che impegneranno l'intero prossimo periodo regolatorio, con la convivenza, anche all'interno della stessa azienda, di gestioni "per ambito" e gestioni "per singolo comune non ancora andato in gara", i meccanismi di passaggio tra le diverse logiche dovranno essere implementati con efficaci strumenti di raccordo al fine di non creare disequilibri nel passaggio tra i due metodi.

Per quanto riguarda le altre tipologie di costo, riteniamo opportuno segnalare la necessità di rimuovere la discriminazione presente nell'attuale periodo regolatorio e consistente nel non ammettere la presenza di evidenti 'economie di scala' nei processi centralizzati di natura tipicamente amministrativa (fatturazione, allocazione, servizi comuni, costi di capitale legati alle sedi centrali ed alle licenze software, soluzioni di outsourcing). Il fatto di prevedere, anche per i futuri periodi regolatori, una copertura tariffaria lineare rispetto alla dimensione di impresa (con coefficienti fissi in €/Pdr indipendenti dalla dimensione di impresa)

continuerebbe a comportare una indebita e discriminatoria extra remunerazione per le aziende di dimensioni maggiori. Tale vantaggio, se in qualche misura giustificabile nel recente passato con l'esigenza di favorire un processo aggregativo fra i diversi operatori, non può più essere accettato, a nostro avviso, nella attuale situazione, stante la riorganizzazione del mercato affidata alle gare d'ambito.

Si ritiene, inoltre, che, qualora le tempistiche operative lo rendessero attuabile, l'anno di riferimento per l'individuazione del valore di partenza dei costi riconosciuti debba essere il 2012.

Sia il livello che le eventuali previsioni di profit sharing legate al recupero di produttività, dovranno ricollegarsi necessariamente alle dinamiche dei costi operativi, prevedendo comunque meccanismi di *decalage* come, ormai, previsto ed asseverato sia dalla "letteratura" che dalla giurisprudenza di settore.

Infine, sul tema, è nostra convinzione che i livelli di recupero di produttività dovranno subire un forte abbattimento in forza dei già consistenti livelli di recupero attuati nei primi 3 periodi di regolazione.

#### **S6. Osservazioni sull'ipotesi di definizione dei criteri per la determinazione del livello del capitale investito.**

Come già evidenziato sul tema dei costi operativi amministrativi, anche relativamente alla valorizzazione delle immobilizzazioni nette centralizzate si ritiene che la definizione dei livelli non possa prescindere dal riconoscimento dell'esistenza di significative 'economie di scala'.

Per gli stessi motivi esposti al punto precedente, non sarebbe pertanto, a nostro avviso, corretto adottare un unico valore unitario (€/PdR) indipendentemente dalla dimensione aziendale, in quanto tale scelta determinerebbe indiscutibili vantaggi per le realtà più grandi e potrebbe essere anche fortemente penalizzante per le realtà più piccole.

Riteniamo, invece, possa essere più ragionevole e condivisibile, anche in considerazione dell'attuale significativo processo di razionalizzazione dimensionale determinato dalla riforma ambiti, orientarsi verso una schematizzazione dei costi maggiormente aderente alla realtà, prevedendo per ciascun ambito un valore rappresentativo dei costi correlati alla relativa gestione di quel territorio; il valore sarebbe poi corretto, attraverso un coefficiente che ne preveda un decremento proporzionale al crescere del numero degli ambiti gestiti da un unico operatore.

Tale approccio riteniamo possa essere utilizzato per trattare tutte le voci di costo 'forfettizzate' e relative alla remunerazione del capitale per investimenti centralizzati.

Quanto al tema dell'aggiornamento, in generale, riteniamo condivisibile adottare un meccanismo di riconoscimento parametrico perché garantisce indifferenza rispetto alle scelte aziendali di *make or buy*.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni di località, la proposta di proseguire "in continuità" con il precedente periodo regolatorio risulterebbe, in linea di principio, condivisibile.

In concreto, tuttavia, la scrivente Associazione non può esimersi dal segnalare nuovamente una rilevante criticità emersa nell'ambito del Terzo Periodo, laddove solo ad alcune categorie di aziende è stato concesso, in presenza di determinate circostanze, di avvalersi, per il calcolo della RAB di inizio periodo (rif. Investimenti 2007), di dati economici derivati da valutazioni peritali relative agli impianti gestiti.

Sarebbe inutile ripercorrere, in questa sede, le motivazioni che hanno spinto la nostra Associazione (e molte delle aziende ad essa associate) a contestare davanti al Giudice il



carattere a nostro avviso fortemente discriminatorio ed arbitrario dei criteri che hanno consentito solo ad alcuni soggetti l'uso delle perizie; siamo ben consci del fatto che il Giudice Nazionale non ha ritenuto meritevoli di accoglimento le nostre doglianze ma, al tempo stesso, i nostri Associati continuano ad essere sinceramente convinti della correttezza delle proprie opinioni, tanto da spingersi a cercare ancora verifiche presso altre sedi, coinvolgendo sulla vicenda i competenti organismi europei.

Prescindendo quindi dal "contenzioso", in prossimità dell'inizio del Quarto Periodo Regolatorio, è nostra intenzione riproporre l'argomento all'Autorità sotto un profilo nuovo, direttamente connesso alle regole di evoluzione del settore della distribuzione che si sono sviluppate successivamente all'entrata in vigore della delibera 159/08.

Ci riferiamo in particolare all'art. 24 del Dlgs. 93/11 (di cui si parlerà anche più avanti), nell'ambito del quale il Legislatore ha dovuto riconoscere (e sanare) l'esistenza di una inevitabile discontinuità fra il "sistema attuale" e quello "prossimo venturo" in tema di riconoscimento del valore residuo dei beni strumentali del concessionario alla fine dell'affidamento.

Imponendo per il futuro un valore di uscita "alla RAB", è stato necessario introdurre per le "prime gare" un meccanismo di raccordo fra la RAB stessa ed il valore di uscita "a valore industriale (VIR)" valevole per la conclusione dei contratti vigenti; come noto, tale raccordo è stato individuato nel riconoscimento tariffario, nei 12 anni di durata dei primi nuovi affidamenti, del cosiddetto "delta VIR/RAB".

E' indubbio che – anche considerando il correttivo introdotto dal sopra citato art. 24- la gara di ambito risulterà tanto più equilibrata, tanto minore sarà, nel suo complesso, l'entità del differenziale fra VIR e RAB; in altre parole, alla vigilia delle gare di ambito, il sistema non potrà che giovare di un sistema di valutazione della RAB che risulti il più possibile coerente con il reale valore industriale dei beni che la RAB intende rappresentare.

Certamente, tale valore risulta meglio e più coerentemente approssimato dai valori desumibili da perizie rese da soggetti indipendenti e destinate a rappresentare – in generale al mondo degli azionisti e degli investitori – il reale valore dei beni posseduti da un'azienda.

Ci rendiamo peraltro conto che il sistema del "costo storico rivalutato" non possa essere oggi completamente snaturato e superato, essendosi esso ormai affermato come parametro di riconoscimento tariffario per gli investimenti effettuati nell'ambito dei settori regolati energetici nazionali.

Prendendo però spunto dalla fase di trasformazione in atto, del tutto eccezionale e destinata verosimilmente a generare nuovi equilibri, stabili per un periodo presumibilmente rilevante, si suggerisce di voler riconsiderare parzialmente quanto stabilito nell'art. 13 della delibera 159/08, consentendo, all'inizio del prossimo periodo regolatorio, alle aziende che potessero dimostrare di disporre di perizie asseverate prima dell'entrata in vigore della stessa delibera 159/08, di utilizzare i dati di perizia per la ricostruzione della RAB iniziale di periodo.

Questo comporterebbe, a nostro avviso, un duplice vantaggio:

- Innanzitutto, una riduzione dell'entità (laddove ciò si verificherà) del differenziale RAB/VIR, con esiti positivi sia sullo svolgimento della gara, sia sul livello di oneri da trasferire al mercato finale (effetto distribuito su vite tecniche di 50 anni, rispetto ai 12 di durata dell'affidamento conseguente alla prima gara);
- In secondo luogo, la nuova normativa costituirebbe certamente un motivo valido per sospendere – da parte delle aziende – qualsiasi azione di mantenimento del contenzioso giudiziale internazionale, essendo gli effetti (a nostro avviso) anticompetitivi delle disposizioni dell'art. 13 della delibera 159/08 largamente superati da una nuova normativa del tipo di quella qui suggerita.

\*\*\*\*

Relativamente all'applicazione di costi standard per la valutazione dei nuovi investimenti relativi al servizio di distribuzione, come già in passato segnalato, non riteniamo che tale impostazione, sia pur circoscritta alle categorie di investimento meno soggette a specificità, possa ritenersi condivisibile. Tale metodologia, infatti, non può considerarsi adeguata ad intercettare correttamente i reali costi sostenuti. Inoltre, poiché gli affidamenti vengono realizzati secondo processi competitivi, essi stessi sono garanzia di ottenimento dei migliori livelli di efficienza presenti sul mercato, in termini sia di costi sia di materiali.

In aggiunta a quanto sopra, segnaliamo che, in prossimità delle gare d'ambito, l'adozione di una metodologia di tipo MEAV – ancora tutta da sperimentare – per la valutazione degli investimenti introdurrebbe elementi di incertezza inaccettabili nel momento in cui si dovessero stimare gli effetti dei consistenti interventi di adeguamento e potenziamento degli impianti che dovranno costituire gli aspetti più rilevanti delle prossime offerte.

#### **S7. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito.**

Si condivide l'esigenza di prevedere una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito a compensazione dell'introduzione di un lag temporale nel riconoscimento degli investimenti. Al contrario, non si comprende la necessità di uniformare i beta caratteristici delle attività di misura e di distribuzione, in quanto i profondi cambiamenti in corso in entrambe i segmenti di attività, (gare d'ambito, diffusione dei misuratori elettronici), potrebbero addirittura accentuare le loro differenze strutturali.

Con riferimento ai valori ipotizzati per il 2013 per gli altri parametri utilizzati ai fini della determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito, nell'ottica del prossimo periodo regolatorio si rileva che:

- relativamente al calcolo di  $K_e$  (tasso nominale di rendimento del capitale di rischio):
  - il tasso di rendimento di attività prive di rischio RF dovrà comunque allinearsi, ai rendimenti dei titoli di stato scadenza decennale degli ultimi dodici/ventiquattro mesi;
  - il premio per il rischio di mercato ERP fin qui utilizzato appare certamente inferiore ai premi per il rischio di mercato utilizzati allo stato attuale anche in dottrina e nella prassi valutativa alla luce della volatilità dei mercati verificatasi negli ultimi anni;
- il tasso di rendimento nominale sull'indebitamento  $K_d$ , pari al 5.69%, si attesta su valori ampiamente inferiori a quanto reperibile oggi sul mercato, anche in un orizzonte prevedibile di medio periodo e stante la durata di medio/lungo periodo che deve caratterizzare i finanziamenti;
- il rapporto di D/E, pari a 0.8, presuppone un'incidenza del debito finanziario del 44.4% sulle fonti di finanziamento (80 / 180), in sensibile aumento rispetto al precedente 33.3% (50 / 150), variazione di cui non si conoscono le motivazioni e le ipotesi sottostanti, e che conduce ad una forte penalizzazione del WACC che ne deriva.

Come già evidenziato in risposta al punto S4 si ritiene utile prevedere un aggiornamento con cadenza biennale di alcuni parametri che determinano il WACC, soprattutto per i valori legati a scenari economici nazionali ed internazionali, esogeni al mercato della distribuzione.

#### **S8. Osservazioni sulle ipotesi di revisione della struttura delle tariffe obbligatorie a copertura dei costi del servizio di distribuzione e misura.**

Si concorda in linea generale con l'ipotesi di un aumento del peso delle componenti fisse. D'altro canto l'eventuale introduzione di una differenziazione delle quote fisse in funzione della classe del gruppo di misura, andrebbe ad incidere ulteriormente sui sistemi di fatturazione in essere, già ampiamente modificati dalla RTDG.



Si ritiene preferibile, al fine di calmierare il peso della quota fissa, mantenere l'attuale meccanismo dell'UG2 o, in subordine, prevedere un numero limitato di cluster, ipoteticamente 3:

- 1) da G4 a G10 compreso;
- 2) da G16 a G40 compreso;
- 3) oltre G40.

Anche la rimodulazione delle componenti UG1, GS, RE ed RS avrebbe impatto sugli attuali sistemi di fatturazione. Aniché una rimodulazione per scaglioni, sarebbe preferibile l'applicazione di ciascuna quota aggiuntiva, secondo le finalità precipue delle stesse, a determinate tipologie d'uso (come avviene già ora per la RS) oppure alle categorie d'uso.

**S9. Osservazioni sull'ipotesi di far coincidere gli ambiti rilevanti ai fini della regolazione tariffaria e della qualità con gli ambiti di concessione secondo le nuove gare.**

Si ritiene che tale previsione possa avere positivi effetti solo con la conclusione dei processi di gara degli ambiti.

Far coincidere gli ambiti della regolazione della sicurezza e qualità commerciale all'ambito di gara anziché, rispettivamente, all'impianto e al comune potrebbe essere una buona soluzione. Bisogna tuttavia tener conto di due aspetti potenzialmente critici:

- le gare d'ambito non verranno tutte effettuate nel breve periodo (vedasi scaglionamento previsto nel decreto e relativo allegato);
- anche in caso di aggiudicazione di gara d'ambito, permarranno, fino a scadenza concessione, alcuni comuni gestiti "singolarmente".

**S10. Osservazioni sulle ipotesi di riassorbimento dei meccanismi perequativi.**

L'ipotesi di un superamento dell'attuale meccanismo perequativo risulta in linea generale accettabile (a condizione che il "bilanciamento" fra i VRT spettante al gestore d'ambito e quanto effettivamente incassato nei 12 mesi di riferimento venga direttamente considerato come elemento aggiuntivo, positivo/negativo, del VRT spettante per l'anno successivo, senza reintrodurre meccanismi legati ai volumi transitati).

Si fa, peraltro, notare che comunque non risulta tecnicamente possibile procedere in tal senso fino a quando il completamento delle gare d'ambito non avrà consentito l'identificazione di un unico soggetto gestore per ciascun ATEM.

**S11. Osservazioni sulle ipotesi di revisione del trattamento dei contributi pubblici e privati.**

Il tema del trattamento dei contributi riveste certamente una importanza rilevante. La scrivente Associazione ritiene che il tema, di per se certamente complesso, possa e debba essere meglio approfondito in una fase successiva, quando saranno stati meglio definiti anche tutti gli altri aspetti oggi considerati in questa fase di consultazione preliminare; in quel momento saremo certamente in grado di esprimerci con la necessaria puntualità.

Ciò detto, ci pare utile, comunque, esprimere fin da ora due considerazioni generali:

- non riusciamo a condividere, in questa fase di mercato, soluzioni che prevedano di sottrarre "quota parte dei contributi incassati" dai costi operativi riconosciuti, ci pare di capire, su base "forfetaria".
- Il livello dei contributi incassati – soprattutto quelli riconducibili ad attività operative – risulta estremamente differenziato sul territorio, in funzione dei particolari accordi presenti nelle convenzioni vigenti; inoltre, tale quadro è destinato nel breve periodo a modificarsi profondamente – proprio nel corso del prossimo periodo regolatorio – a seguito dell'introduzione del nuovo contratto di servizio tipo e dell'esito delle gare, nell'ambito

delle quali i livelli di contributi richiesti all'utenza costituiranno uno degli elementi di aggiudicazione della gara stessa.

- In tale contesto, sembra assolutamente preferibile un sistema "puntuale", che consenta di riconoscere (e prevedere) con la massima trasparenza il livello dei costi riconosciuti in ciascun ambito a fronte delle prestazioni da erogare; in maniera altrettanto "puntuale" bisognerà tenere conto dei contributi via via incassati;
- per quanto riguarda eventuali adeguamenti/ modifiche del sistema di trattamento dei contributi attuato nel corso del terzo periodo, le soluzioni finali da adottare per il futuro dovranno ovviamente tenere conto di quanto avvenuto nel passato, con attenzione ad evitare/ sanare ogni possibile distorsione del sistema nel suo complesso.

**S12. Osservazioni sugli ambiti di applicazione di meccanismi di incentivazione ai nuovi investimenti.**

Nessuna osservazione.

**S13. Osservazioni sull'ipotesi di sviluppo di meccanismi di incentivazione misti che combinino logiche input based con logiche output based.**

Nessuna osservazione.

**S14. Indicazioni sullo stato di sviluppo di progetti di realizzazione di smart grid nell'ambito della distribuzione del gas naturale e valutazioni prospettiche.**

Riteniamo possa essere forse più opportuno affrontare queste tematiche in funzione delle proposte specifiche che l'AEEG formulerà con i prossimi documenti di consultazione.

**S15. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento dello scostamento tra valore di rimborso e valore degli asset ai fini regolatori.**

Con riferimento a quanto previsto al punto 20, si osserva innanzitutto che il valore del rimborso spettante ai gestori uscenti (VIR) – valore che, insieme al valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (RAB), determina il differenziale da riconoscersi in tariffa al gestore entrante ai sensi dell'art. 24, comma 3 d.lgs. 93/11 – deve essere determinato dalle parti (ovvero dal Concessionario e dall'Ente concedente in accordo tra loro) nel rispetto di quanto previsto nei contratti e nella legge (T.U. n. 2578/1925, d.P.R. 902/86, d.lgs. 164/00 e d.m. 226 del 12.11.2011).

Si rileva, altresì, che l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 93/11 citato nel DCO dispone espressamente che l'AEEG "riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza" tra VIR e RAB senza introdurre condizioni e/o limitazioni di sorta.

Ciò premesso, confermando la nostra convinzione che l'AEEG possa utilizzare tutti gli strumenti che riterrà utili a verificare il corretto rispetto della normativa e dei contratti nel processo di definizione dei VIR che saranno sottoposti alla sua attenzione, non riteniamo condivisibile l'intenzione espressa dall'AEEG al punto 20.6 di condizionare il riconoscimento della differenza tra VIR e RAB non a vizi riscontrati nel suddetto procedimento, bensì ad una sorta di analisi di tolleranza finalizzata a verificare se e di quanto il VIR definito in contraddittorio tra le parti si avvicini ad un VIR – che si potrebbe definire "virtuale" – calcolato dalla stessa AEEG facendo riferimento a costi di sostituzione standard (con riferimento alla metodologia per l'individuazione dei costi di sostituzione standard l'Associazione si riserva di formulare ogni e qualsiasi considerazione nell'ambito del relativo procedimento di consultazione).

Ed invero "il mandato istituzionale di tutela dei clienti finali" invocato da codesta Autorità non può – a nostro avviso - da sé solo giustificare e legittimare quanto proposto al sopraccitato



punto 20.6 in quanto, come detto, l'AEEG da un lato è, sempre a nostro avviso, priva di alcun potere che le consenta di intervenire a monte al fine di modificare e/o comunque condizionare la volontà negoziale delle parti (gestore uscente ed ente concedente) in sede di definizione dell'indennizzo spettante al gestore uscente, dall'altro lato, nel regolamentare dal punto di vista tariffario il riconoscimento al nuovo gestore della differenza tra VIR e RAB – differenza che lo stesso gestore ha dovuto sostenere per aggiudicarsi la gara – non può prevedere limiti e condizioni laddove detti limiti e condizioni non siano stati introdotti dal Legislatore stesso.

Si pensi al caso in cui il gestore entrante è chiamato a versare a titolo di indennizzo al gestore uscente un certo importo definito in sede contenziosa o dall'autorità giudiziaria ordinaria o da un collegio arbitrale; orbene, nel caso in cui detto importo giudizialmente definito non dovesse rientrare negli standard che l'AEEG propone di introdurre, il nuovo gestore si troverebbe nell'assurda situazione da un lato di dover adempiere ad un provvedimento giudiziale e, dall'altro, di non vedersi integralmente riconosciuto in tariffa quanto dallo stesso versato al fine di adempiere all'ordine del giudice.

Si auspica, pertanto, che codesta AEEG abbandoni ogni iniziativa volta ad incidere sulla volontà negoziale delle parti in sede di determinazione del VIR e/o a condizionare/limitare il livello di riconoscibilità dei costi al nuovo gestore in violazione di quanto disposto dal Legislatore ai sensi dell'art. 24, comma 3 d.lgs. 93/11.

Dobbiamo invece esprimere il nostro apprezzamento per il contenuto del punto 20.7, in cui ci è parso riconoscere l'accoglimento da parte dell'Autorità dell'oggettiva necessità - più volte recentemente segnalata dalla nostra Associazione - di riconoscere al gestore subentrante anche i "costi" del finanziamento del delta fra VIR e RAB.

Del resto non potrebbe essere altrimenti: il differenziale costituisce un esborso da parte del nuovo gestore e deve obbligatoriamente essere trattato come qualsiasi altra forma di investimento riconoscibile in tariffa.

In conseguenza di ciò, peraltro, riteniamo necessario osservare quanto segue:

- proprio perché il differenziale costituisce un effettivo esborso per il gestore entrante, esso dovrebbe poter ricevere lo stesso riconoscimento di remunerazione del capitale investito previsto per gli altri investimenti di rete (WACC "pieno" e non tasso di remunerazione del solo capitale di debito),
- per contro, valutiamo sia opportuno suggerire una riflessione da parte dell'Autorità sulla effettiva riconoscibilità di tale remunerazione e forse dell'intero differenziale al gestore uscente che si riconfermasse nella gestione quale aggiudicatario della gara di ambito.
- C'è infatti da considerare che, per i comuni già gestiti precedentemente, questo soggetto non si troverà nella necessità di effettuare alcun esborso (non è ipotizzabile l'indennizzo di se stessi!!) e quindi non dovrà finanziare alcuna uscita di capitale.

<b>S16. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione di misure per l'uscita anticipata ai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare.</b>
--

Si condividono le valutazioni espresse circa la complessità e la difficoltà, ad oggi, di oggettivizzare la tematica in oggetto.

Ci riserviamo, pertanto, di formulare eventuali commenti nel momento in cui l'Autorità avrà maturato convincimenti più definiti al riguardo.

Pertanto, in questa sede, ci permettiamo solo di integrare le osservazioni preliminari dell'Autorità con la considerazione che, nell'ambito di quelle misure transitorie che dovranno, a nostro avviso, essere attuate nel prossimo periodo per rispettare la forma di convivenza fra "gestioni di ambito" e "gestioni singole in attesa di gara" (in particolare per quanto riguarderà la definizione dei costi operativi riconosciuti), dovranno tenersi in debito

conto le ipotesi assunte dai gestori oggi presenti in ambito, in quanto assegnatari di concessioni “post Letta”, e prevedere, comunque, la tutela del loro “legittimo affidamento” al completamento del contratto, in un contesto di remunerazione del servizio il più possibile prossimo a quello noto al momento della loro gara.

**S17. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione di misure per l'accorpamento degli ambiti con numero di clienti inferiore a 100.000.**

Come noto, ASSOGAS ha sempre manifestato forti perplessità (sempre motivandole) sulla reale possibilità di ottenere risparmi sui costi di gestione semplicemente in conseguenza di un incremento della dimensione dell'ambito: anzi, è sempre stata convinta che i benefici effettivamente trasferibili all'utente a seguito di un più ampio confronto concorrenziale (favorito da una dimensione più ridotta degli ambiti), fossero ben superiori ai (presunti) risparmi ottenibili da (dubbie) economie di scala.

Manifestiamo, quindi, dubbi sul fatto che possano emergere “benefici attesi connessi agli accorpamenti” calcolati ed individuati in maniera dimostrabile ed oggettiva.

Ciò premesso, ci permettiamo di suggerire una riflessione (magari frutto di una nostra errata interpretazione di quanto illustrato nel DCO): ma se l'ipotetico vantaggio dell'accorpamento si traduce in un maggior corrispettivo per il comune – che deve poi indubbiamente essere riconosciuto al concessionario come “onere di sistema” e, quindi, incluso nei costi riconosciuti da addebitare al cliente finale – qual è il vantaggio per il mercato?

Non si corre solo il rischio di spingere gli enti locali a ricercare accorpamenti del tutto strumentali, al solo fine di incrementare gli introiti ottenibili dal servizio di distribuzione, con ulteriore distorsione/ limitazione della competitività nell'ambito della prossima tornata di gare?

**S18. Osservazioni sull'ipotesi di soppressione del regime individuale.**

L'eliminazione di tale contesto giova ad una miglior perimetrazione delle disposizioni tariffarie vigenti.

**S19. Osservazioni sulle ipotesi di revisione della regolazione per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale.**

Nessuna segnalazione in merito.

**S20. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione della sicurezza e continuità del servizio.**

Riteniamo possa essere forse più opportuno affrontare questa tematica in funzione delle proposte specifiche che l'AEEG formulerà con i prossimi documenti di consultazione.

**S21. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione della qualità commerciale.**

In attesa di poter valutare le proposte specifiche che l'AEEG formulerà con i prossimi documenti di consultazione, riteniamo opportuno evidenziare, in questa fase, che gli attuali standard ed i relativi livelli garantiscono già un buon soddisfacimento delle esigenze dei clienti finali, sia in termini di tempo di esecuzione delle prestazioni che di indennizzo nel caso in cui tale tempo non venga rispettato.

Il fatto che i distributori abbiano dedicato risorse e competenze per riuscire ad erogare il servizio con tempi di esecuzione minori rispetto a quelli fissati dagli standard AEEG, non dovrebbe risultare penalizzante per gli stessi e, quindi, non dovrebbe determinare, per ogni nuovo periodo regolatorio, un innalzamento dei livelli previsti/richiesti.

In generale, in considerazione della sostanziale riforma che il settore si appresta a subire con l'avvio delle nuove gare d'ambito, si ritiene poco opportuno introdurre ulteriori elementi di novità in un momento di così ampia trasformazione.

<b>S22. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione della qualità del servizio di misura.</b>
---

Si ritiene che gli attuali livelli di qualità del servizio misura coprano in larga parte le esigenze evidenziate dall'AEEG.

Infatti già oggi è prevista la regolazione sul numero e la periodicità delle letture e sono previsti i relativi indennizzi automatici.

L'introduzione di eventuali misure aggiuntive andrebbe a creare, a nostro avviso, uno scenario di iper-regolazione, fra l'altro poco conciliabile con lo sforzo di innovazione rappresentato dalla progressiva introduzione dei misuratori elettronici.

\*\*\*

Ausplicando che le osservazioni qui formulate possano rappresentare per l'Autorità un contributo interessante ed utile e dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

**ASSOGAS**  
**Associazione Nazionale Industriali**  
**Privati Gas e Servizi Collaterali**